

L'ASTRATTO E IL CONCRETO DEL VOTANTE ROMANO

1. — Nell'ormai lontano 1947, con un articolo inserito nel primo volume dei faticosamente riassetati « Annali » della facoltà giuridica catanese, osai sostenere, in replica ad alcune pagine frettolose e un po' troppo d'occasione pubblicate dal grande Gaetano De Sanctis, che la struttura di governo della *respublica Romanorum* ebbe, non solo nei secoli *ante Christum* (quelli della repubblica per antonomasia), ma anche nei primi due o tre secoli *post Christum* (quelli del così detto principato), caratteri giuridici (ripeto: « giuridici ») di democrazia¹. Posto infatti che « democratico » sia (per dirla con Hans Kelsen) uno stato « a governo aperto », a governo cioè accessibile a tutti i cittadini, ebbene la Roma di quei secoli, pensiamoci bene, era addirittura qualcosa di più. Essa era invero strutturata sul piano formale (voglio intendere sul piano delle garanzie formalmente offerte dalla sua costituzione) in modo: primo, che l'accesso agli organismi di governo (assemblee, senato, magistrature e finanche principato) fosse lecito, attraverso un *iter* percorribile da tutti, a qualunque cittadino romano; secondo, che l'accesso alla cittadinanza romana fosse offerto, molto più largamente che nella stessa celebratissima Atene, a chiunque presentasse i requisiti di « capacità » compatibili con la mentalità di quei tempi (non schiavo, non donna, non barbaro).

* In *Panorami* 2 (1990) 175 ss.

¹ La letteratura sul tema delibato in questa nota è vastissima e culmina ancora, malgrado i molti anni trascorsi, nel monumentale *Römisches Staatsrecht*³ (rist. 1952, spec. vol. III 1 e 2) di Th. MOMMSEN. Per la letteratura più moderna v., sopra tutto: Cl. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine* (1976 e 1979², tr. it. 1980, col titolo gonfiato di *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, particolarm. 264 ss.); P. A. BRUNT, *La caduta della Repubblica romana* (tr. ital. 1990 dell'ediz. inglese 1988) particolarm. 35 ss. Del *Commentariolum petitionis*, attribuito a Q. Tullio Cicerone, l'edizione critica e il commento migliore sono dovuti a: D. NARDO, *Il «C.p.». La propaganda elettorale nella «ars» di Quinto Cicerone* (1970) (manca ancora, tuttavia, un'analisi tecnico-giuridica del testo e dei riferimenti in esso contenuti). Per il mio pensiero, più ampie considerazioni e più precisi riferimenti in: A. GUARINO, *La democrazia a Roma* (1979); ID., *Storia del diritto romano*⁸ (1990) *passim*.

Questo, beninteso, in astratto o, per meglio esprimermi, « *de iure* », così come è possibile in astratto che ogni lustrascarpe o strillone di giornali diventi, col tempo e con la tenacia, presidente degli Stati Uniti di America. Che le cose siano andate piuttosto diversamente in concreto (o, a meglio esprimermi, « *de facto* »), che cioè al sistema sociale ed economico romano sia stato sempre piuttosto indifferente l'impiego paritario proclamato oggi solennemente (sulla carta) dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione italiana, questo nel mio articolo non mi sforzai gran che di sottolinearlo: un po' perché era assolutamente ovvio; un po' perché è mio vezzo (ma forse dovrei dire mio vizio) esprimermi in modo molto breve e più o meno chiaramente allusivo; un po' infine perché erano quelli gli anni del primo dopoguerra, in cui, caduto da poco il fascismo, pullulavano in Italia, accanto a un numero ridotto di democratici veri e rispettabili (non tutti concordi, peraltro, nella concezione della democrazia), sciami vocianti e grintosi di insopportabili « democratici » da strapazzo, i quali ci inondavano da destra e da sinistra di insegnamenti e di ammonimenti (o minacce) di tono non molto diverso, almeno a volte, da quello degli insegnamenti di segno opposto e degli ammonimenti (o minacce) di segno singolarmente analogo, che ci avevano propinati fino a poco tempo prima i « gerarchi », gli « squadristi », gli « antemarcia » e le « sciarpe littorie », che Dio li benedica.

Fatto sta che il mio articolo del '47, quando non fu sdegnosamente osteggiato come erroneo da storici « generali » (di quelli che si ostinano a non rendersi conto della differenza tra fatto e diritto), venne accolto in sede « giusromanistica » con molta cautela. Nulla da eccepire al ragionamento, si disse; però, si aggiunse a scampo di ogni equivoco, purtroppo a Roma la democrazia incontrò in pratica molti e grossi ostacoli (per esempio, questo, quello o quell'altro). Unica adesione completa, anzi addirittura entusiastica, fu quella (mi fa quasi tenerezza ricordarlo) di un anziano e valentissimo studioso, oggi defunto, il quale, avendo passato la sua vita a sostenere, per èmpito di amore, che a Roma e nel diritto romano c'era stato già tutto, anzi il meglio di tutto, mi scrisse elogiandomi per avere dimostrato che nella « città eterna » (quella del « *tu regere imperio populos, Romane, memento* ») era fiorita anche la democrazia.

Tutte cose, quelle che ho sin qui dette, che si troveranno meglio chiarite in un libro (ahimé, pur esso molto breve e non privo di percettibili e impercettibili allusioni) che ho dato alle stampe nel 1979 col titolo « La democrazia a Roma ». Libro che si conclude (allusione?) con queste precise parole, riferite agli antichi Romani: « Ed è sopra tutto

a se stessi (non sono i soli, del resto) che essi debbono imputare la fine delle loro plurisecolari istituzioni democratiche ».

2. — Vediamole, dunque, piú da vicino queste istituzioni democratiche romane. Vediamole nei secoli d'oro, che sono quelli dal terzo al primo avanti Cristo, ma vediamole anche, per segnarne le linee di decadenza incipiente, quanto meno nel primo secolo dopo Cristo. E guardiamole dal punto di vista del cittadino « elettore », anzi, per essere piú precisi, dal punto di vista del cittadino « votante », cioè chiamato a votare non solo, come oggi, per l'elezione dei rappresentanti del popolo, ma anche per l'approvazione in presa diretta delle proposte di legge e, a volte, addirittura per la conferma delle condanne a morte emesse per certi crimini piú gravi dai magistrati ordinari « *cum imperio* ». Dato che non è certo possibile, in questa sede, entrare in troppi dettagli, mi sia consentito riferirmi, per quanto riguarda i particolari, ai cenni che si trovano in un qualunque manuale di storia del diritto romano (mancando ogni altro, per esempio nel mio) ed alle belle pagine (veramente belle, anche se non in tutto da condividere) dedicate al tema da Claude Nicolet nel suo libro sul « mestiere di cittadino » nella *libera respublica*.

Il « noumeno » costituzionale (vogliamo chiamarlo cosí?) non sarà stato perfetto, ma certo era abbastanza esauriente e ben architettato, nonché opportunamente variato (in un sistema, come suol dirsi, « flessibile ») da successive leggi di aggiornamento. Prescindendo dagli antiquatissimi comizi curiati (che si conservavano solo a scopi formali o per finalità religiose), a disposizione dei cittadini di Roma vi erano i comizi centuriati, i comizi tributi e i concilii della plebe. Nei primi i cittadini votavano per centurie, graduate in varie « classi » a seconda della loro ricchezza, essenzialmente al fine dell'elezione dei magistrati maggiori (consoli, pretori, censori), della deliberazione delle leggi piú solenni (le cosí dette leggi centuriate) e delle pronunce su *provocatio ad populum* dei condannati a morte per *crimina*. Nei secondi i cittadini votavano per tribú di residenza (il cui numero massimo pervenne, nel 241 a. C., a 35) essenzialmente al fine dell'elezione dei magistrati minori e della delibera di altre piú numerose leggi (le cosí dette leggi tribute). Nei terzi, che erano limitati ai plebei (in tempi, peraltro, in cui i patrizi non solo erano ormai molto rari, ma spesso passavano volontariamente, per motivi di opportunità, al ceto plebeo, diventando con ciò « *ci-devants* »), gli appartenenti votavano, senza tante formalità (senza necessità che si assumesero preventivamente gli auspici divini), del pari per tribú, essenzialmente al fine dell'elezione dei tribuni e degli edili plebei e della ema-

